

**OGGETTO: P. 708 - Affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori relativi alla nuova viabilità comunale in fregio al centro commerciale Molo 8.44 e alle aree S16 nel porto di Vado Ligure
CIG 88571596D3 - CUP C41H15000090005**

Operatore economico SELCA S.r.l. (C.F./P.IVA 01582340012)

- Contratto del 02/02/2023, Cod. Commessa: 21054, Prot. 23-052

Autorizzazione risolutivamente condizionata al subappalto avente ad oggetto "esecuzione di segnaletica stradale orizzontale e verticale"

Spett.le

Giuggia Costruzioni S.r.l.

PEC: amministrazione@pec.giuggia.com

(RTI Giuggia Costruzioni S.r.l./ FINCOSIT S.r.l.)

RICHIAMATO il contratto in Atti Pubblici rogato dal Notaio Dott. Riccardo Dogliotti, repertorio n. 23783 e raccolta n. 14028 del 17.01.2022, stipulato tra questa Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e il RTI Giuggia Costruzioni S.r.l./ FINCOSIT S.r.l. per l'esecuzione della progettazione esecutiva e dei lavori relativi alla "Nuova viabilità comunale in fregio al centro commerciale Molo 8.44 e alle aree S16 - Porto di Vado Ligure" (P.708);

RICHIAMATO il decreto n. 622 del 09.05.2017 con il quale l'Ing. Paola Roascio è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento del progetto n. 708 relativo alla realizzazione della "nuova viabilità comunale in fregio al centro commerciale Molo 8.44 e alle aree S16";

VISTA la nota dell'appaltatore GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L. (P.IVA/ C.F. 03629600044), mandataria del RTI Giuggia Costruzioni S.r.l. - FINCOSIT S.r.l., trasmessa a mezzo PEC in data 08/02/2023 ed acquisita dall'Ente in pari data al Prot. n. 5464.E, con la quale è stata avanzata richiesta di affidare in subappalto all'Operatore Economico SELCA S.r.l. (C.F./P.IVA 01582340012) - con sede legale in Volpiano (TO), Via Venezia, 6, C - l'attività avente ad oggetto "esecuzione di segnaletica stradale orizzontale e verticale" per un importo presunto delle opere



di euro 34.000,00, di cui euro 2.600,00 per oneri della sicurezza, da ricondursi alla categoria SOA OG 3;

RILEVATO che in conformità e nei limiti di quanto disposto dalla lex specialis nonché secondo le prescrizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n.50/2016, ratione temporis, la percentuale di lavorazioni subappaltabile è stata definita in misura non superiore al 50 per cento;

PRESO ATTO la nota del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione e del Direttore dei Lavori, del 22.02.2023, assunta al protocollo n. 7718 di pari data, con la quale concedono, per quanto di competenza e ai sensi dell'art. 105 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, il nulla osta all'autorizzazione e richiesta all'affidamento in oggetto;

DATO ATTO che, ai fini di quanto sopra indicato, tale affidamento in subappalto va autorizzato alle condizioni, prescrizioni e nei limiti previsti dalla lex specialis e dal D.Lgs. n. 50/2016;

ACCERTATO che l'impresa, nella richiesta di autorizzazione al subappalto, ha prodotto tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente;

CONSIDERATO che esaminata la documentazione relativa all'operatore economico proposto come subappaltatore se ne riscontra la regolarità formale in rispetto della normativa vigente;

RITENUTO pertanto che non sussistono motivi per negare l'autorizzazione al subappalto in quanto l'operatore economico proposto come subappaltatore ha dichiarato il possesso dei requisiti di idoneità morale e di capacità professionale, economico finanziaria e tecnico organizzativa, secondo le prescrizioni dal D.Lgs. n. 50/2016;

RILEVATO, dunque, che per quanto occorre e necessario, il Settore Amministrativo - Ufficio Amministrazione Lavori Pubblici ha prontamente posto in essere le attività

di verifica in merito al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale prescritti ai sensi dell'art. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016, quali specifici per la fattispecie in diretta trattazione;

CONSIDERATO che il Settore Amministrativo provvederà all'emissione del nulla osta amministrativo all'esito positivo delle verifiche sopra indicate a scioglimento della condizione apposta alla presente autorizzazione;

CONSIDERATO che diversamente il Settore Amministrativo comunicherà al RUP l'eventuale esito negativo delle verifiche di legge sopra indicate, questo al fine di porre in essere la risoluzione dell'autorizzazione al subappalto in adempimento alla condizione risolutiva qui apposta;

CONSIDERATO che il pagamento in favore del subappaltatore proposto, qualora rientrante nella categoria di micro/piccola impresa, avverrà in ossequio a quanto disposto dall'art. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/16, fatto salvo l'invio di un'espressa clausola contrattuale di miglior favore, accettata anch'essa espressamente dal subappaltatore ed approvata da questa Autorità e che in assenza di tale nota si procederà come detto;

CONSIDERATO che questa Autorità revocherà l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui la verifica del possesso dei requisiti ex lege sopra detti non risulti positiva;

CONSIDERATO che il presente atto non comporta alcun onere aggiuntivo a carico di questa Autorità;

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere al più presto alla consegna delle lavorazioni oggetto di subappalto;

RILASCIA AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO

per le motivazioni indicate in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, risolutivamente condizionata all'esito positivo

di parte delle verifiche di legge di cui in premessa, secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e smi, in capo all'operatore economico SELCA S.r.l. (C.F./P.IVA 01582340012), per un importo presunto delle opere di euro 34.000,00, di cui euro 2.600,00 per oneri della sicurezza, avente ad oggetto “esecuzione di segnaletica stradale orizzontale e verticale”, da ricondursi alla categoria SOA OG 3.

Resta comunque ferma la sola ed unica responsabilità dell'Appaltatore nei confronti dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale per l'esecuzione dei lavori subappaltati nonché quant'altro previsto dall'art. 105 comma 8 del D.Lgs. 50/16.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Ing. Paola Roascio)